

(N. 1272)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati  
nella seduta del 28 luglio 1950 (V. Stampato N. 1447)

presentato dal Ministro dell' Industria e Commercio

(TOGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 4 AGOSTO 1950

Modifiche ed aggiunte alle disposizioni riguardanti l'Ente zolfi italiani

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato di cui allo articolo 6 della legge 2 aprile 1940, n. 287, è elevato, per l'esercizio 1° agosto 1949-31 luglio 1950, a lire venti milioni.

#### Art. 2.

L'assegnazione da parte dello Stato, di cui al comma quarto dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1940, n. 287, è elevata, per l'esercizio 1° agosto 1949-31 luglio 1950, a lire sessanta milioni.

La trattenuta, per ogni tonnellata di zolfo grezzo, prevista nell'ultimo comma del predetto articolo è elevata a lire cinquecento a partire dall'esercizio 1° agosto 1948-31 luglio 1949.

#### Art. 3.

Le somme corrispondenti all'importo dei crediti verso l'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano e l'Ente zolfi italiani che siano attinenti alle rispettive gestioni e che siano estinti per prescrizione vengono devolute, alla fine di ciascun esercizio, alla Sezione di assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani.

#### Art. 4.

Alla copertura degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 si fa fronte con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate accertate per l'esercizio 1949-50 con la legge 28 luglio 1950, n. 568 (quinto provvedimento).

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in dipendenza della presente legge.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

TARGETTI.